

GIORGIO TAMBA, *Notai, Regno d'Italia*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, vol. II, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005, pp. 396- 401.

Nella sua breve ma densa sintesi sul notariato nel Regno d'Italia nell'età di Federico II Giorgio Tamba ha affrontato alcuni fra i temi di maggior rilievo per la storia notarile del periodo: il sorgere di formulari di nuova concezione e dei primi trattati di *ars notarie*, limitando il suo discorso all'opera di Ranieri da Perugia; il problema della nomina dei notai, con particolare attenzione per la politica tenuta a riguardo da Federico II; i provvedimenti delle autorità comunali a tutela della correttezza nell'esercizio dell'*officium notarie*, con un accenno brevissimo alla produzione documentaria comunale, ovunque affidata ai notai, e alla sua crescita esponenziale proprio negli anni di Federico II; il controllo della preparazione dei notai da parte dei comuni cittadini e la scelta conseguente di istituire esami di notariato di fronte a commissioni nominate dai comuni stessi; commissioni che in alcune città risultarono, in tutto o in parte, affidate al controllo delle società dei notai.

L'argomento che più ha impegnato Tamba è stato, tuttavia, quello delle procedure mediante le quali venivano nominati i notai e, ancor più, quello delle autorità in grado di procedere a tali nomine; delle autorità pubbliche, quindi, che potevano fare della persona che riceveva la nomina a notaio una *publica persona*, in grado di redigere *publica instrumenta*. Sebbene la prassi, come ben dimostrano alcuni dei privilegi di nomina che Ranieri da Perugia comprese nella parte finale del suo *Liber formularius*, conoscesse soluzioni diverse, appare tuttavia chiaro come la coscienza giuridica del tempo non ponesse dubbi sul fatto che la potestà di nomina dei notai fosse una regalia, ovvero che fosse prerogativa dell'imperatore e dei suoi delegati la capacità di nominare i notai.

Al principio dell'età fridericiana era ancora attivo un certo numero di notai nominati dagli imperatori precedenti al momento delle loro discese in Italia; altri erano stati nominati da alti dignitari imperiali; altri ancora da persone che avevano ricevuto la facoltà di nomina dall'imperatore stesso. I più erano stati nominati dai membri delle famiglie dei conti pala-

tini, come quella dei conti palatini di Lomello, per intenderci. Vi erano poi, come Tamba bene ricorda, notai nominati da autorità ecclesiastiche, cui la capacità di nomina era stata concessa dagli imperatori stessi (Tamba parla sinteticamente di notai nominati «per antica concessione» da autorità ecclesiastiche). Esistevano anche città e magistrature cittadine che si erano viste concesse dagli imperatori, in forme diverse, la potestà di nomina dei notai: tutti ricorderanno Genova, grazie al libro di Giorgio Costamagna, ma alla città ligure va aggiunta Pavia, ai cui consoli il privilegio fu concesso da Enrico VI nel 1191.

Fuori da tali due privilegi, unici per quel che si sa, sembra che già prima della fine del XII secolo alcuni comuni avessero preso a nominare notai. I notai di nomina comunale – fenomeno che si direbbe marginale ancora nel terzo decennio del Duecento, come sembra indicare il caso di Bologna – non ottenevano però una *licentia ubique exercendi*. La loro facoltà di rogare instrumenti validi era limitata alla città e al suo distretto, come precisa, per esempio, uno degli instrumenti che Ranieri incluse nella parte finale del suo *Liber formularius*, che documenta l'investitura del podestà di Bologna Guglielmo Rangoni a un certo Leuzo Arduini «de officio notarie».

Federico II nominò notai nel Regno d'Italia già prima della incoronazione imperiale del novembre 1220. Riguardo alla concessione dei poteri di nomina dei notai fu assai prudente: confermò concessioni divenute ormai tradizionali (ai conti di Lomello, a Genova, a Pavia, ecc.), ma non ne aggiunse altre.

Effettuata nelle forme dell'investitura feudale, la nomina dei notai risultava da una procedura, adombrata dai privilegi di investitura, nella quale era previsto formalmente l'accertamento della *fidelitas* e *probitas* (o della *peritia et industria*, come si legge in un privilegio di nomina di Ottone IV inserito nel citato *Liber formularius*) del futuro notaio. Tuttavia, l'ironia di Odofredo sulla preparazione dei giudici di nomina imperiale può bene, per analogia, indurre a nutrire qualche sospetto sull'accuratezza di tali verifiche delle capacità dei candidati. Sarà bene, tuttavia, non generalizzare.

L'acuirsi dello scontro con i comuni della Lega lombarda, pur di là dalle punte massime che videro l'emanazione di provvedimenti estremi, tra cui la privazione inflitta alle città dell'*officium tabellionatus*, ebbe conse-

guenze anche nel campo ristretto del notariato. Lo dimostra il rarefarsi delle nomine di notai da parte di Federico II e dei pochi suoi diretti rappresentanti. Esse vennero ristrette alle città alleate o non ostili alla parte imperiale, come Cortona, mentre nelle città antimperiali i notai nominati dall'imperatore o da suoi delegati si ridussero molto. A queste ultime città, come testimonia ancora il caso ben documentato di Bologna, restavano i notai nominati dai conti palatini e quelli che le stesse autorità cittadine provvedevano a nominare.

È ancora il più volte citato Ranieri da Perugia a fornirci un esempio delle soluzioni pratiche, fortemente innovative, adottate dai comuni cittadini per risolvere il problema del reclutamento dei notai: venne tagliato il nodo gordiano della nomina e fu il giudice del podestà a disporre, con una semplice sentenza, l'iscrizione del candidato, che aveva già superato l'esame comunale di notariato, nel libro della matricola dei notai della città. Il notaio così abilitato poteva esercitare nella città e nel suo distretto anche senza procurarsi un tradizionale privilegio di nomina rilasciato dall'imperatore o da suoi delegati.

Di là dagli scontri politici tra l'Impero e le città italiane, pure importanti, la nuova politica notarile dei comuni si rese necessaria per la forte crescita della domanda documentaria. Essa generò un analogo aumento del numero dei notai. Gli agenti e le procedure di produzione e uso della documentazione acquisirono, insomma, nelle società cittadine dell'Italia centro-settentrionale un rilievo complessivo inusitato rispetto al recente passato. Fu allora che le esigenze comunali di controllo sulla professione notarile condussero, come è noto, alla creazione di procedure d'esame degli aspiranti notai gestite dai comuni stessi o dalle società notarili cittadine.

ANTONIO OLIVIERI